

MASSIMO BRUTTI
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Giovanni Pascuzzi

La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta
propulsiva? | 379–388



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9
eISBN 978-3-944773-21-6
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta propulsiva?

1. Un libro di 25 anni fa sulla comparazione giuridica in Italia

La comparazione, in Italia, è stata lo strumento per denunciare i limiti degli approcci più tradizionali alla riflessione giuridica. In particolare essa è servita, nelle intenzioni e nei fatti, a stigmatizzare dogmatismo e formalismo evidenziandone il carattere “ideologico”.

Eloquenti, ancora oggi, alcune affermazioni di Rodolfo Sacco, uno dei Padri indiscussi della comparatistica italiana:

Nel campo civilistico, la *nascita* di una comparazione insoddisfatta degli strumenti di conoscenza del diritto interno, e perciò desiderosa di sostituirli, porta la data di un'epoca in cui tutte le proposte nuove hanno in comune un *nemico da combattere*. Questo *nemico* è il metodo sistematico, detto anche concettualistico o dogmatico, con i suoi apriorismi e i suoi arbitrii. Entrambe le tendenze dogmatizzanti – quella fedele ai modelli della scuola pandettistica, e quella neosistemica – ne venivano investite a vario titolo... Dal 1941, Gorla, *rivoltandosi* al dogmatismo (la sua presa di posizione è formulata in *L'interpretazione del diritto*, Milano, 1941), si pone alla ricerca di un nuovo mezzo di interpretazione... Denudato il diritto dal dogma, la costante giuridica dev'essere ricercata altrove: Gorla conduce la ricerca in modo induttivo, prende a disconoscere le stesse massime giurisprudenziali e mette al centro la ragione del decidere.¹

Considerazioni di questo tenore sono state ribadite più volte nel corso del tempo. A mero titolo di esempio si possono richiamare alcuni stralci di un libro-intervista a Rodolfo Sacco.² Il libro, pubblicato nel 1992 dall'editore Giuffrè, riproduce le conversazioni tra il Maestro e una ventina di comparatisti su altrettanti temi di interesse comparatistico: dai problemi generali, al rapporto tra la comparazione e la storia e le altre scienze e così via.

1 Sacco (1980) 244 e 245. I corsivi sono aggiunti.

2 Sacco (1992b) 5, 13, 19 e 216.

Sosteneva Rodolfo Sacco:

Mi premeva indicare che la comparazione consente di *scoperchiare* gli ordinamenti e vedere le cose che ci sono dentro, finora tenute nascoste, perché in ognuno di questi ordinamenti hanno qualità crittotipica categorie che in altri sistemi sono note e strombazzate...

Io credo che ormai lo studente di terz'anno sia convinto delle due ovvietà che seguono. Ovvietà numero 1. La dogmatica offre un controllo fondato esclusivamente sulla coerenza delle varie definizioni, o, se vuoi, dei vari dati. Ma è pensabile un sistema tutto coerente e formato di definizioni tutte idiote, anche se coerenti l'una con l'altra. Ovvietà numero 2. La *comparazione* ci agevola nella decrittazione di ciò che è nascosto nel sistema (scoperta del crittotipo); e, soprattutto, ci *denuncia*, senza troppi riguardi per le nostre abitudini mentali acquisite, le *contraddizioni* delle nostre formule rispetto al reale (cioè rispetto alla regola operativa). Intravedo che i tre controlli di validità dei due secoli passati erano, rispettivamente, il positivista, il razionalista e lo storico-dogmatico. Oggi il positivista, che si sofferma sul dato empirico (il precedente) e crede di assolutizzarlo piace poco; il razionalista, che si sofferma su un pensiero puro, ma non sa poi dire perché il pensiero debba essere quello, non ha séguito; il dogmatico, che sceglie con scarso appoggio della sperimentazione, e deduce, mostra la corda. E allora il criterio positivo guarda all'effettività, e diventa realismo. Il criterio razionalista si lega al ragionamento economico-matematico, e diventa analisi dei costi e benefici. Il criterio storico-dogmatico porta l'occhio sul dato sperimentale, filtra tutto mediante un'analisi tassonomica del reale che ci circonda, e diviene con ciò metodo comparatistico...

A ventun anni ho visto con i miei occhi il crollo del nazionalsocialismo. A sessantasette ho visto alla Tv il crollo del comunismo. E ora sto per vedere la caduta del *postulato nazionalistico nell'insegnamento del diritto*...

La *comparazione giuridica non è ancora nata*. O è nella fase del suo primo giorno di vita.³

2. Alcune domande, 25 anni dopo.

A 25 anni dalla pubblicazione del libro-intervista a Rodolfo Sacco è utile porsi delle domande.

- 3 Sacco (1992b) 5, 13, 19 e 216. I corsivi, nella citazione di Sacco, sono aggiunti. L'impostazione metodologica riportata nel testo, si ritrova nelle cosiddette Tesi di Trento, un manifesto culturale sulla scienza della comparazione giuridica elaborato nel 1987 da un circolo di comparatisti (F. Castro, P. Cendon, A. Frignani, A. Gambaro, M. Guadagni, A. Guarneri, P.G. Monateri, R. Sacco) alcuni dei quali già docenti della Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Le 5 Tesi sono rinvenibili a questo indirizzo https://it.wikipedia.org/wiki/Tesi_di_Trento.

Cosa “scoperchia” oggi la comparazione? Cosa “denuncia”? Il “postulato nazionalistico” dell’insegnamento del diritto è davvero caduto? La comparazione giuridica è davvero nata?

La comparazione giuridica si è affermata in Italia come “rivolta” contro il formalismo e contro il dogmatismo. Per dimostrare il contenuto “ideologico” di queste impostazioni. E i loro limiti.

I comparatisti, ovvero i “rivoluzionari” di un tempo, come spesso avviene, sembrano essersi “imborghesiti”. La comparazione, forse, è diventata qualcosa di paragonabile a ciò che la dogmatica era nel secolo scorso (ovvero un approccio destinato a perpetuare l’esistente e che nasconde una ideologia di potere).

3. Qualche considerazione su alcuni dati numerici

Nel 2000, all’inizio del nuovo millennio, esisteva una sola associazione di comparatisti: l’Aidc (Associazione italiana di diritto comparato).⁴ 43 erano i professori ordinari del settore disciplinare Jus/02 (Diritto privato comparato).⁵ 53 erano, invece, i professori ordinari del settore disciplinare Jus/21 (Diritto pubblico comparato).

Tre lustri dopo, ovvero a fine 2015, la situazione è la seguente. Le associazioni di comparatisti sono diventate tre. Gli ordinari appartenenti al settore Jus/02 sono leggermente aumentati passando da 43 a 48. Mentre gli ordinari appartenenti al settore Jus/21 sono diminuiti in maniera consistente: da 53 a 38.

All’Aidc si sono aggiunte: l’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (Dpce, nata nel 2001 con la « finalità di promuovere il dibattito fra studiosi ed operatori del diritto in ambito nazionale ed internazionale, con particolare attenzione al metodo comparatistico »);⁶ e la Società italiana per la ricerca nel diritto comparato (Sird, costituita nel 2010 allo « scopo di promuovere la scienza giuridica comparatistica e la collaborazione fra giuristi – studiosi o operatori pratici – italiani, operanti in Italia o desiderosi di operare in collegamento con essi »).⁷

4 www.dirittocomparato.org.

5 I dati numerici sono stati reperiti nella banca dati del Miur relativa all’organico dei docenti universitari. <http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>.

6 www.dpce.it.

7 www.sirdcomp.it.

In un altro lavoro approfondirò queste dinamiche evolutive. In queste sede ci si deve limitare solo a qualche rapida considerazione.

L'incremento delle cosiddette società scientifiche è un tratto caratteristico degli ultimi 15 anni, in ambito giuridico e non. A livello generale si può dire che: a) non ci sia settore scientifico-disciplinare, oggi, che non abbia almeno una "associazione di categoria";⁸ b) la spinta alla creazione di nuove società scientifiche è alimentata dal desiderio di diventare interlocutori di organismi come Anvur;⁹ c) spesso l'esistenza di diverse associazioni nel medesimo ssd sembra giustificato più da divisioni accademiche che da differenti visioni culturali.

I privatisti italiani (settore scientifico-disciplinare Jus/01) si articolano in tre diverse associazioni: l'Associazione civilisti italiani,¹⁰ la Società italiana studiosi del diritto civile¹¹ e l'Unione dei privatisti.¹² Nel 2011 sono nate ben due associazioni di tributaristi (settore scientifico-disciplinare Jus/12): l'Associazione italiana dei professori di diritto Tributario,¹³ e la Società italiana studiosi di diritto tributario.¹⁴ Per avvalorare quanto detto poc'anzi a proposito della volontà di divenire interlocutori di soggetti istituzionali, conviene ricordare che nello statuto di quest'ultima associazione si legge testualmente: la Ssd « può, in rappresentanza degli interessi degli associati, e comunque degli interessi generali, formulare istanze e pareri agli organi della Pubblica amministrazione, compreso il Ministero dell'Università, il CUN, l'Anvur e ogni altro organo o ente con finalità analoghe ». Una disposizione simile è contenuta anche nello statuto dell'altra associazione di tributaristi prima citata (AIDPT).

Se ne deduce che l'incremento del numero di associazioni dei comparatisti (da una a tre) fa parte di un fenomeno più generale. Semmai occorrerebbe chiedersi se i comparatisti debbano condividere le dinamiche alla base

8 Sulla genesi dei settori scientifico-disciplinari e sulle ricadute che gli stessi hanno su didattica e ricerca v. PASCUZZI (2012).

9 Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, www.anvur.org.

10 Aci, fondata nel 2003. www.civilistiitaliani.eu.

11 Sisdic, fondata nel 2003. www.sisdic.it.

12 Up, fondata nel 2011.

13 Aipdt, fondata nel 2011. www.aipdt.it.

14 Ssd, fondata nel 2011. www.studiosidirittotributario.it. Già da molti decenni esisteva la Associazione dei tributaristi (www.associazionetributaristi.eu) che però non è sovrapponibile al tipo di associazione di cui si parla nel testo il cui ambito coincide, per lo più, con l'orizzonte accademico di una disciplina.

di questo fenomeno (i.e.: sindacalizzazione delle discipline; rigida compartimentazione della ricerca per settori disciplinari molto ingessati; ossequio ai dettami degli organismi di valutazione; indulgenza verso le lotte accademiche prive di contenuti culturali), o non debbano, al contrario, contrastarle.

Qualche considerazione anche sui numeri dei professori. Si è limitata l'analisi al numero degli ordinari. Nel complesso, si sono ridotti nell'arco di un lustro. In particolare nel settore Jus/21. Su questo fenomeno possono aver inciso le dinamiche relative all'invecchiamento del corpo docente (incremento dell'età media) e la contrazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università: dal 2008 i tagli all'Ffo non conoscono soste.

Ma, guardando la banca dati del Miur, si nota un altro fenomeno interessante. L'osmosi tra settori disciplinari.

Sono pochi i professori appartenenti ad altri ssd che sono transitati al settore Jus/01 o al settore Jus/21. Viceversa sono numerosi i comparatisti che dai settori Jus/02 o Jus/21 sono "emigrati" verso altri ssd. Come mai è avvenuto questo? È solo un caso? Esistono ragioni culturali? La comparazione è solo un trampolino? La comparazione ha esaurito il proprio ruolo? O esistono ragioni concorsuali e/o di scuola? Forse tutte queste cose insieme.

4. Il perno del discorso: cosa differenzia la comparazione dagli altri saperi

I giuristi si differenziano tra loro in ragione della dedizione all'approfondimento di uno specifico settore del sapere giuridico. Si suole distinguere, infatti, tra: civilisti, penalisti, pubblicisti, tributaristi, costituzionalisti, internazionalisti, e così via.

Per i comparatisti il discorso è totalmente diverso. Il loro nome non deriva da un campo del sapere, ma da un processo cognitivo: comparare. Il nome "comparatista", in sé considerato, non certifica il possesso di una competenza su un certo oggetto, bensì la padronanza di un metodo di lavoro.

Ci sono studiosi che *conoscono qualcosa* (ovvero: i civilisti, i penalisti, etc).

E ci sono studiosi che *conoscono in un certo modo*: i comparatisti, appunto.

Di primo acchito il termine comparatista non ci dice di cosa si occupa quello studioso (*rectius*: il campo di indagine a cui applica il suo processo cognitivo) ma ci comunica il modo nel quale egli lavora. Non a caso la comparazione dà vita ad autonome discipline anche in ambiti diversi da

quello giuridico. Si pensi a materie, pure insegnate nelle Università, come: anatomia comparata, zoologia comparata, sistemi economici comparati, sistemi politici comparati e così via.

La comparazione è un processo cognitivo. I comparatisti si caratterizzano per l'uso di tale processo.

5. La comparazione è un processo cognitivo: conseguenze

Il fatto che la comparazione sia un processo cognitivo comporta delle conseguenze che di seguito si proverà brevemente ad elencare.

A) Se comparare è un processo cognitivo non ha molto senso parlare di « perimetri della disciplina » perché la disciplina non ha un oggetto ma coincide con un metodo di lavoro.¹⁵

Eppure c'è chi si impegna a tracciare i perimetri della comparazione. In alcuni verbali di concorso, ad esempio, si (s)valutano opere di giovani studiosi perché reputate non rientranti nel settore disciplinare o nel settore concorsuale non già perché non adottino il metodo comparatistico, ma perché attinenti ad alcuni temi e non ad altri ritenuti di pertinenza del settore concorsuale.

B) Chi si caratterizza, anche nominalmente, per un approccio cognitivo e metodologico, non può che guardare con favore ad altri approcci cognitivi e metodologici.

Non a caso molti comparatisti sono al tempo stesso cultori anche di altri approcci come: analisi economica del diritto (ad esempio: Roberto Pardolesi);¹⁶ *law and literature* (ad esempio: Pier Giuseppe Monateri);¹⁷ *law and technology* (faccio il mio di esempio, scontando la presunzione);¹⁸ e così via.

La comparazione, come disciplina, deve dare spazio a tutti gli approcci innovativi.

15 Scrive SACCO (1992b) 183: « La comparabilità trova un solo limite, quello della omogeneità dell'oggetto regolato dal diritto ».

16 Roberto Pardolesi dirige il *Law & Economics Lab* (Laboratorio di analisi economica del diritto www.law-economics.net/). È autore di tanti saggi in materia di Eal. Si veda PARDOLESI (1992). Si veda anche COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI, ULEN, (2006).

17 Pier Giuseppe Monateri è il vicepresidente dell'Aidel, Associazione italiana diritto e letteratura (www.aidel.it/).

18 Sui rapporti tra diritto e tecnologia v.: Pascuzzi (2016).

C) Il dialogo tra i saperi. Diritto, storia e molto altro.

La comparazione ci fa vedere come sono nati gli istituti giuridici e come si sono evoluti. Essa, pertanto, indaga: aspetti storici,¹⁹ aspetti sociologici, aspetti economici, e così via.

Il comparatista combatte gli steccati disciplinari. Il comparatista padroneggia, tra gli altri, le *skills* del lavoro interdisciplinare.²⁰

D) L'innovazione (giuridica e no).

Studiando genesi e circolazione di istituti e modelli giuridici, la comparazione fa del mutamento e dell'innovazione degli oggetti privilegiati di indagine.²¹ La comparazione studia le tecniche dell'innovazione giuridica.²² Il comparatista studia la creatività del giurista.²³

19 La seconda delle Tesi di Trento sulla comparazione giuridica, sopra citate, recita: « La comparazione rivolge la sua attenzione ai vari fenomeni giuridici concretamente realizzati nel passato o nel presente, secondo un criterio per cui si considera reale ciò che è concretamente accaduto. In questo senso, la comparazione ha lo stesso criterio di validazione delle scienze storiche ».

20 Sugli ingredienti del lavoro interdisciplinare v. PASCUZZI (2013), 184 e ss.

21 GORLA (1989) par. 2.3, si è chiesto se la scienza comparatistica si estenda all'indagine eziologica capace di accertare i fatti che cagionano i mutamenti del diritto. Secondo SACCO (1992a), p. 18, la comparazione ha una visione del diritto fattuale e diacronica (oltre che sincronica); e perciò si imbatte nei dati di fatto che determinano o paralizzano la spinta verso l'innovazione giuridica.

22 Nella appena citata « Introduzione al diritto comparato », Rodolfo SACCO (1992a) scrive: « Innovazioni di modelli giuridici si hanno ad ogni piè sospinto. La sentenza originale, la risposta imprudente data dallo studente all'esame contengono una innovazione. Le sole innovazioni che contino sono peraltro quelle che provengano da un'autorità, o vengano fatte proprie da una autorità, o trovino imitatori a macchia d'olio e acquistino così una diffusione generalizzata. In sede sincronica, l'innovazione che non provenga dall'autorità è un errore: errore del giudice, errore dell'avvocato, errore dello studente. In sede diacronica, la natura dell'innovazione è più ambigua: se troverà imitatori, essa sarà una creazione, una scoperta; solo se non ne troverà, sarà un'opinione isolata, un errore ». Sacco si chiede quale sia la genesi delle innovazioni individuando alcune tecniche che vengono concepite e usate per soddisfare i bisogni sempre più sofisticati della società (p. 134). Il comparatista torinese prova ad elencare qualcuna di queste tecniche: il desiderio di generalizzazione (di armonia, di analogia); l'assimilazione (trattamento uguale di casi perché dotati di un elemento di analogia); la dissimulazione (trattamento differenziato di casi perché dotati di un elemento che li distingue); l'emersione di contenuti inespressi da proposizioni e interpretazioni note; la combinazione di istituti giuridici elementari (p. 146 e ss.).

23 PASCUZZI (2013a).

E) Nella formazione del giurista occorre guardare più ai processi cognitivi che non alle discipline (sapere dichiarativo).²⁴

Occorre porre enfasi sulle abilità.²⁵ Non si deve insegnare il diritto comparato. Occorre insegnare a “fare” comparazione. Non si deve insegnare la storia del diritto, occorre insegnare a “fare” storia del diritto.

L’obiettivo, inoltre, non deve essere solo la caduta del « postulato nazionalistico », ovvero la formazione del « giurista municipale ». ²⁶ L’obiettivo è formare un « giurista senza diritto ». Un giurista che può operare in un qualsiasi sistema giuridico.

F) Un processo cognitivo è esso stesso una tecnologia. Una tecnologia del pensiero.

Il comparatista usa una tecnica per raggiungere degli obiettivi conoscitivi. Gli organizzatori del convegno stigmatizzano chi pensa che il diritto « sia uno strumento di ingegneria sociale ». ²⁷ Io penso che il diritto sia una tecnologia. Ma compito di chi studia una tecnologia è conoscere gli usi (palesi e no) che di una tecnologia si possono fare. Anche questo è compito di chi usa un processo cognitivo (la comparazione) per conoscere. La comparazione mette a nudo le dinamiche di potere ed evidenzia i valori sottesi alle diverse opzioni possibili.

6. La spinta propulsiva

Il titolo di questa relazione è volutamente provocatorio: riecheggia la spinta propulsiva di una famosa rivoluzione.

Per molti versi, quando è nata in Italia, la comparazione è stata una piccola rivoluzione. Ha “stanato” il “vecchio” ed ha rappresentato il “nuovo”.

24 PASCUZZI (2009).

25 Sulla distinzione tra sapere e abilità v. PASCUZZI (2013b).

26 Sacco (1992b) 216.

27 Nella lettera di invito redatta dagli organizzatori di questo convegno (dei professori Massimo Brutti e Alessandro Somma) si legge testualmente: « Prevale una visione del diritto come strumento di ingegneria sociale, di governo (ma non ci si chiede da quali forze ed interessi il potere di governo sia guidato, quali ideologie lo sorreggano). I fenomeni giuridici vengono spolitizzati e decontestualizzati. La comparazione si risolve nella ricognizione di somiglianze e distinzioni tra forme astratte: tutto l’opposto di quel che serve ad un confronto vero tra realtà storiche individuate ». Affermazioni del tutto condivisibili nel senso che ho evidenziato nel testo.

Il destino del “nuovo” è quello di diventare “vecchio” per mero effetto del passaggio del tempo.

La comparazione deve diventare (o già è): una “disciplina” come le altre? Un sapere tra i tanti? La comparazione: deve adeguarsi ad una formazione basata sui settori scientifico-disciplinari?²⁸ Deve adeguarsi ad una organizzazione dipartimentale che punisce l’interdisciplinarietà?²⁹ Deve adeguarsi a questo sistema di valutazione che sta generando conformismo uccidendo proprio l’innovazione e l’interdisciplinarietà?³⁰ La comparazione giuridica deve diventare il formalismo e/o la dogmatica del XXI secolo? Il destino dei comparatisti è sgomitare per avere qualche credito in più per i propri insegnamenti nei corsi di laurea?

7. L’auspicio

Io penso che la comparazione debba continuare ad essere motore dell’innovazione:

- Rinunciando ai perimetri;
- Accogliendo gli apporti degli approcci innovativi;
- Coltivando l’interdisciplinarietà;
- Segnalando i percorsi dell’innovazione (giuridica e non);
- Scardinando i paradigmi attuali della formazione del giurista;
- Portando alla luce del sole le scelte politiche che ci sono dietro ogni opzione giuridica.

Bibliografia

- COOTER, ROBERT, UGO MATTEI, PIER GIUSEPPE MONATERI, ROBERTO PARDOLESI, THOMAS ULEN (2006), *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna
- GORLA, GINO (1989), *Voce Diritto comparato e straniero*, in: *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. 11, Roma

28 Per approfondimenti PASCUZZI (2009).

29 Per approfondimenti PASCUZZI (2012), 111 ss.

30 Sui limiti del sistema italiano di valutazione della ricerca che crea conformismo v.: SYLOS LABINI (2016).

- PARDOLESI, ROBERTO (1992), Postfazione a Polinsky, Una introduzione all'analisi economica del diritto, in: *Foro italiano*, 117, 179-199
- PASCUZZI, GIOVANNI (2009), L'insegnamento del diritto comparato nelle Università italiane (aggiornamento dei dati: dicembre 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2597022
- PASCUZZI, GIOVANNI (2012), Una storia italiana. I settori scientifico-disciplinari, in: *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 34, 91-121
- PASCUZZI, GIOVANNI (2013a), *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna
- PASCUZZI, GIOVANNI (2013b), *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna
- PASCUZZI, GIOVANNI (2016) (a cura di), *Il diritto dell'era digitale*, Bologna
- SACCO, RODOLFO (1980), *Comparazione e conoscenza del dato giuridico positivo*, in: SACCO, RODOLFO (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 241-253
- SACCO, RODOLFO (1992a), *Introduzione al diritto comparato*, Torino
- SACCO, RODOLFO (1992b), *Che cos'è il diritto comparato*, Milano
- SYLOS LABINI, FRANCESCO (2016), *Rischio e previsione. Cosa può dirci la scienza sulla crisi*, Roma

Indice

- 1 | Massimo Brutti, Alessandro Somma
Introduzione
- 5 | Alfons Aragoneses
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | Eliana Augusti
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | Massimo Brutti
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | Antonello Calore
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | Salvatore Casabona
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | Tommaso dalla Massara
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | Thomas Duve
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio
Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**
El papel de la historia del derecho en la formación del
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**
Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**